



SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "Mo.V.Eco. V"
MONITORAGGIO DEI CORPI IDRICI DELLA LAGUNA DI VENEZIA,
FINALIZZATO ALLA DEFINIZIONE DELLO STATO ECOLOGICO AI SENSI DELLA DIRETTIVA
2000/60/CE E DEL D. LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II."

TRA

La Regione del Veneto (di seguito Regione), con sede legale in Venezia, Dorsoduro 3901, C.F. 80007580279, rappresentata, ai sensi e per gli effetti del presente atto, da

E

L'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (di seguito ARPAV), con sede legale in Padova, Via Ospedale Civile, n. 24, C.F. 92111430283 e P.IVA 03382700288, rappresentata ai sensi e per gli effetti del presente atto, da.....

VISTI

- la normativa speciale per Venezia, in particolare le Leggi n. 171/1973, n. 798/1984, n. 360/1991, n. 139/1992, e le leggi n. 539/1995, n. 515/1996, n. 448/1998, n. 388/2000 e n. 448/2001;
- la Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., il D.M. 260/2010 e il D. Lgs n. 172/2015,
- la legge regionale n. 17 del 27 febbraio 1990 "Norme per l'esercizio delle funzioni di competenza regionale per la salvaguardia e il disinquinamento della Laguna di Venezia e del bacino in essa scolante;
- il DPCM 27 ottobre 2016 di approvazione del secondo Piano di gestione delle acque del distretto idrografico delle Alpi Orientali (G.U. n. 25 del 31.1.2017);
- la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 24 del 01/03/2000 con la quale è stato approvato il "Piano per la prevenzione dell'inquinamento ed il risanamento delle acque del bacino immediatamente sversante nella Laguna di Venezia – Piano Direttore 2000";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1401 del 16/09/2020 di recepimento del Piano di riparto delle risorse finanziarie rese disponibili a valere sui finanziamenti della Legge Speciale per Venezia



a087df39



di competenza regionale derivanti dalla revoca di precedenti assegnazioni, relative ad interventi non realizzati approvato dal Consiglio Regionale con Deliberazione n. 88 del 21/07/2020;

PREMESSO CHE

- ai sensi delle Leggi n. 171/1973 e n. 798/1984, alla Regione sono demandati i compiti relativi al disinquinamento delle acque, al risanamento ambientale ed alla gestione della Laguna di Venezia e del suo Bacino Scolante;
- ARPAV, nell'ambito delle attività di prevenzione e risanamento della Laguna di Venezia e del suo Bacino Scolante, ai sensi della propria Legge istitutiva L.R. n.32/1996 e s.m.i. svolge compiti di monitoraggio e controllo delle matrici ambientali e di sviluppo del sistema informativo ambientale, anche attraverso una serie di progetti finanziati con i fondi della Legislazione Speciale per Venezia;
- con la L. n. 132/2016 è stato istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA), del quale fanno parte l'ISPRA e le Agenzie Regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente;
- il D. Lgs. n. 152/2006 e i successivi Decreti di integrazione e modifica che recepiscono la Direttiva 2000/60/CE, riportano i criteri di monitoraggio e di classificazione delle acque, definiscono gli obiettivi di qualità ambientale per lo stato ecologico delle acque, descrivono le caratteristiche ecologiche delle acque superficiali correnti, dei laghi, delle acque di transizione e del mare, con particolare riferimento agli elementi di qualità biologica;
- nel contesto delle attività connesse all'attuazione della suddetta Direttiva, della normativa nazionale di recepimento e del Piano di Gestione del Distretto idrografico delle Alpi Orientali, le Parti hanno programmato e realizzato il monitoraggio ambientale della Laguna a partire dal 2010;
- con Deliberazione n. 1714/2011, Regione ha recepito il programma degli interventi di monitoraggio approvato dal DCR n. 45/2011, che prevede, tra l'altro, l'attuazione del "*Progetto di monitoraggio della Laguna di Venezia, ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, finalizzato alla definizione dello stato ecologico dei corpi idrici lagunari*", cosiddetto Progetto "Mo.V.Eco. I", per il triennio 2010 – 2012;
- con Deliberazione n. 2258/2013, la Regione ha approvato il Progetto "Mo.V.Eco. II", prevedendo la continuazione dei monitoraggi per il triennio 2013 – 2015, successivamente prorogati, con Decreto del Direttore della Sezione Progetto Venezia n. 51/2016, sino al 31/12/2016;
- con Deliberazione n. 1967/2017, la Regione ha altresì approvato il progetto "MO.V.Eco. III", quale naturale proseguimento dei precedenti "Mo.V.Eco. I" e "Mo.V.Eco. II", attualmente in fase di conclusione;



a087df39



- con Deliberazione n. 1726/2018, la Regione ha approvato il Progetto “Mo.V.Eco. IV”, prevedendo la continuazione dei monitoraggi per il periodo 2018-2021;
- nell’ambito del programma degli interventi, di cui alle sopracitate DCR n. 88/2020 e DGR n. 1401/2020, è stata approvata l’assegnazione ad ARPAV di un finanziamento di € 500.000,00 (scheda progetto D-1) per garantire la continuità dei monitoraggi finalizzati alla definizione dello stato ecologico e alla relativa integrazione con gli aspetti chimici dei corpi idrici della Laguna di Venezia, ai sensi della Direttiva 2000/60/CE e della normativa nazionale di recepimento.
- con nota prot. n. 504176 del 03/11/2021 la Regione del Veneto – Direzione Progetti Speciali per Venezia ha comunicato la disponibilità di nuove risorse finanziarie per le attività di monitoraggio nella Laguna e nel relativo Bacino Scolante ed ha richiesto ad ARPAV la trasmissione del relativo programma dettagliato per la prosecuzione dei monitoraggi ambientali;
- per quanto riguarda la Laguna di Venezia, ARPAV ha trasmesso con nota prot. n. 102316 del 11/11/2021 così come integrata dalla successiva nota prot. 103180/U del 15/11/2021, il programma “Mo.V.Eco. V - Monitoraggio dei corpi idrici della Laguna di Venezia, finalizzato alla definizione dello stato ecologico ai sensi Direttiva 2000/60/CE e del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.”, determinando in € 500.000,00 il contributo necessario alla copertura delle spese di progetto.
- con Deliberazione n. _____ del _____ la Giunta Regionale ha approvato lo schema della presente Convenzione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto

La Regione incarica ARPAV, che accetta, dell’attuazione del progetto “Mo.V.Eco. V” relativo alle attività di monitoraggio ambientale dei corpi idrici della Laguna di Venezia ai sensi della Direttiva 2000/60/CE e del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., quale naturale prosecuzione del monitoraggio dei corpi idrici lagunari già avviato con i Progetti “Mo.V.Eco. I”, “Mo.V.Eco. II”, “Mo.V.Eco. III” e “Mo.V.Eco. IV”.

Art. 2 – Attività

2.1 Il Progetto prevede le seguenti attività, in applicazione della stessa Direttiva 2000/60/CE e della normativa statale di recepimento:

n. azione	Denominazione azione	Importo EURO
M1	EQB Macroinvertebrati bentonici: monitoraggio operativo e di indagine	135.000,00
M2	EQB Macrofite: monitoraggio operativo	50.000,00



a087df39



n. azione	Denominazione azione	Importo EURO
M3	EQB Fitoplancton: monitoraggio addizionale	45.000,00
M4	EQB Fauna ittica: monitoraggio addizionale	18.000,00
M5	Elementi di qualità fisico-chimica ed idromorfologica a sostegno degli elementi biologici: monitoraggio operativo	120.000,00
M6	PFAS e Fitofarmaci: integrazione monitoraggio operativo delle sostanze prioritarie e degli inquinanti specifici	92.000,00
M7	Elaborazione dei dati ambientali e predisposizione delle classificazioni relative allo stato ecologico	40.000,00
	TOTALE	500.000,00

2.2 Le Azioni suindicate comprendono le seguenti attività di dettaglio, come da progetto trasmesso da ARPAV e richiamato in premessa.

- a) Azione M1: si provvederà all'esecuzione dei campionamenti dell'EQB macroinvertebrati bentonici, prevedendo il monitoraggio operativo nel periodo primaverile. Verranno eseguite le analisi dei campioni, la validazione dei dati, l'elaborazione degli stessi secondo gli indici previsti dalla normativa ai fini della classificazione per ciascun corpo idrico, la valutazione comparativa dei risultati ottenuti con quelli pregressi e l'archiviazione informatica dei dati, ai fini della produzione di report e della messa a disposizione dei dati via web;
- b) Azione M2: si provvederà all'esecuzione dei campionamenti dell'EQB macrofite, prevedendo il monitoraggio operativo nel corso delle stagioni primaverile e autunnale. Verranno eseguite le analisi dei campioni, la validazione dei dati, l'elaborazione degli stessi secondo gli indici previsti dalla normativa ai fini della classificazione per ciascun corpo idrico, la valutazione comparativa dei risultati ottenuti con quelli pregressi e l'archiviazione informatica dei dati, ai fini della produzione di report e della messa a disposizione dei dati via web;
- c) Azione M3: si provvederà all'esecuzione dei campionamenti dell'EQB fitoplancton, prevedendo il monitoraggio addizionale nel corso di tutti gli anni di progetto, con frequenza stagionale. Verranno eseguite le analisi dei campioni, la validazione dei dati, l'elaborazione degli stessi secondo gli indici previsti dalla normativa ai fini della classificazione per ciascun corpo idrico, la valutazione comparativa dei risultati ottenuti con quelli pregressi e l'archiviazione informatica dei dati, ai fini della produzione di report e della messa a disposizione dei dati via web;
- d) Azione M4: si provvederà all'esecuzione dei campionamenti dell'EQB fauna ittica, prevedendo il monitoraggio addizionale nel corso delle stagioni primaverile e autunnale. Verranno eseguite le analisi dei campioni, la validazione dei dati, l'elaborazione degli stessi secondo gli indici previsti dalla normativa ai fini della classificazione per ciascun corpo idrico, la valutazione comparativa dei risultati



a087df39



ottenuti con quelli pregressi e l'archiviazione informatica dei dati, ai fini della produzione di report e della messa a disposizione dei dati via web;

- e) Azione M5: si provvederà all'esecuzione dei campionamenti degli elementi di qualità fisico chimica, prevedendo il monitoraggio operativo con ciclo annuale e frequenza trimestrale. Per quanto riguarda il monitoraggio operativo degli elementi idromorfologici si prevede un campionamento primaverile, in concomitanza con il campionamento degli EQB macroinvertebrati bentonici e macrofite. Verranno eseguite le analisi dei campioni, la validazione dei dati, l'elaborazione degli stessi secondo le indicazioni della normativa/linee guida ai fini della classificazione di ciascun corpo idrico, la valutazione comparativa dei risultati ottenuti con quelli pregressi e l'archiviazione informatica dei dati, ai fini della produzione di report e della messa a disposizione dei dati via web;
- f) Azione M6: si provvederà all'esecuzione dei campionamenti della matrice acqua per la determinazione dei PFAS e dei fitofarmaci rilevati nel bacino scolante con concentrazione > SQA/2, prevedendo il monitoraggio operativo con ciclo annuale e frequenza trimestrale. Verranno eseguite le analisi dei campioni, la validazione dei dati, l'elaborazione degli stessi secondo le indicazioni della normativa/linee guida ai fini della classificazione di ciascun corpo idrico e l'archiviazione informatica dei dati, ai fini della produzione di report e della messa a disposizione dei dati via web;
- g) Azione M7: si provvederà a dare attuazione alle attività per l'aggiornamento del Piano di Gestione delle Acque, in coordinamento con la Regione e con l'Autorità di Bacino dei Fiumi dell'Alto Adriatico (elaborazioni cartografiche, implementazione di *web-gis* dei corpi idrici del database SINTAI - WISE, stesura relazioni intermedie e finale).

Art. 3 - Obblighi delle Parti

3.1 ARPAV si impegna a:

- a) garantire l'esecuzione di quanto previsto dal Progetto, mettendo a disposizione le proprie attrezzature, il proprio personale ed eventuali servizi esterni in appoggio, quali ad esempio i mezzi nautici;
- b) partecipare agli incontri di coordinamento convocati da Regione;

3.2 la Regione si impegna ad erogare l'importo pattuito nei termini e con le modalità indicati ai successivi artt. 5 e 6, compatibilmente con i vincoli del bilancio regionale.

3.3 Fatti salvi gli obblighi di pubblicazione dei dati e delle informazioni ambientali derivanti dalla vigente normativa in materia, i dati acquisiti, i risultati e gli elaborati prodotti nell'ambito della presente convenzione sono in regime di condivisione tra le Parti, che reciprocamente ne autorizzano l'uso per fini istituzionali e di ricerca. In ogni pubblicazione e/o diffusione relativa dovranno essere menzionate entrambe le Parti; qualora tali pubblicazioni contengano dati e informazioni resi noti da una Parte all'altra confidenzialmente, la Parte ricevente l'informazione confidenziale dovrà chiedere preventiva autorizzazione scritta all'altra.



a087df39



Art. 4 - Decorrenza e durata. Recesso

4.1 La presente convenzione ha durata fino al 30/06/2025; la conclusione delle attività di campo è prevista per il 31/12/2024. Il termine ultimo per la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute da ARPAV è fissato al 31/12/2025. Le Parti, nel caso di motivate esigenze, si riservano la possibilità di prorogare durante la vigenza contrattuale in forma scritta la presente convenzione.

4.2 Ciascuna Parte ha facoltà di esercitare il diritto di recesso, da comunicarsi via PEC con un preavviso di almeno 60 gg; è fatto salvo, in ogni caso, il diritto al pagamento dell'importo pattuito per le attività già eseguite o in corso di esecuzione alla data in cui il recesso produce effetto.

Art. 5 – Pagamenti

5.1 L'importo complessivo massimo che Regione riconoscerà ad ARPAV per l'esecuzione delle attività previste nella presente convenzione è pari a € 500.000,00 fuori campo IVA.

Tale importo risulta adeguato a remunerare i soli costi a carico dell'Agenzia per l'espletamento delle attività previste nella convenzione, in termini di risorse umane, mezzi e materiali di consumo e strumentazione di misura.

5.2 Le spese ammissibili sono relative:

- a) alle attività di monitoraggio ambientale, all'acquisizione di apparecchiature tecnico-scientifiche e relative manutenzioni, ordinarie e straordinarie, ai servizi necessari per la realizzazione delle azioni progettuali, inclusi gli oneri connessi alla sicurezza;
- b) alle spese accessorie per l'attività sul campo (trasferte, carburanti, oneri di missione e altri oneri), documentate dal Responsabile ARPAV di cui al successivo art. 8;
- c) a servizi specialistici di supporto tecnico – scientifico da parte di Enti pubblici e di Istituti di Ricerca, finalizzati alla realizzazione delle azioni progettuali, nell'ambito di specifici accordi da sottoscrivere;
- d) a prestazioni d'opera intellettuale (collaborazioni coordinate e continuative, consulenze e prestazioni rese da esperti), connesse alla realizzazione delle azioni progettuali, in particolare per le attività di supervisione tecnica, validazione dati ed *audit*. In tale contesto, ARPAV potrà attivare dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa con personale specialistico esperto in materia, per affiancare il proprio personale, al fine di consentire l'esecuzione e il raggiungimento degli obiettivi progettuali prefissati, garantendo la validazione dei dati; per le medesime finalità, ARPAV potrà procedere all'assunzione di personale a tempo determinato;
- e) spese per le attività analitiche, determinate con riferimento al tariffario ARPAV vigente, applicando una riduzione forfettaria pari al 20%.



a087df39



5.3 Per ulteriori dettagli sulle spese ammissibili si richiama la nota della Sezione Progetto Venezia prot. 76941 del 23/02/2015, relativa alle modalità di rendicontazione delle spese sostenute da ARPAV nell'ambito dei programmi di monitoraggio finanziati a valere sui fondi della Legge Speciale per Venezia.

Art. 6 - Modalità di pagamento

6.1 Il pagamento dell'importo pattuito avverrà a fronte dell'emissione da parte di ARPAV di note attive con applicazione dell'imposta di bollo vigente su ogni nota emessa, secondo le seguenti modalità:

- a) il primo acconto, di € 100.000,00, pari al 20% dell'importo complessivo, entro trenta giorni dalla presentazione di una dichiarazione scritta da parte di ARPAV dell'avvio delle attività;
- b) il secondo acconto, di € 250.000,00, pari al 50% dell'importo complessivo, entro trenta giorni dalla presentazione del primo rendiconto finanziario, dal quale risulti la spesa di almeno i 2/3 dell'importo pagato a titolo di primo acconto;
- c) il saldo finale, dell'importo massimo di € 150.000,00, a conclusione di tutte le attività, a presentazione della documentazione tecnica finale, entro trenta giorni dalla presentazione da parte di ARPAV della rendicontazione finale delle spese effettivamente sostenute.

6.2 ARPAV si obbliga a rispettare le disposizioni previste dalla L. n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e pertanto indica il seguente conto corrente per l'effettuazione delle erogazioni che la Regione effettuerà, mediante bonifico bancario, a favore della stessa nell'ambito della presente convenzione:

- Conto corrente bancario n. _____ presso _____;
- IBAN: _____.

6.3 In caso di inadempimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria, la presente Convenzione si riterrà risolta.

Art. 7 – Risoluzione

La presente convenzione può essere risolta in ogni momento, qualora sopraggiunga in capo ad una delle Parti l'impossibilità di attendere o proseguire gli impegni assunti per ragioni ad essa non imputabili, qualora una delle stesse incorra in gravi inadempienze alle disposizioni della medesima convenzione, oppure in caso di modifiche dell'assetto istituzionale.



Art. 8 - Responsabili dell'esecuzione contrattuale

Al fine di coordinare in modo ottimale, all'interno del proprio ente e tra loro, lo svolgimento delle attività e vigilare sulla puntuale esecuzione delle reciproche obbligazioni, le Parti nominano ciascuna un Responsabile dell'esecuzione contrattuale come segue:

ARPAV: _____;

Regione: _____

Art. 9 - Trattamento dei dati

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., le Parti si danno reciproca informazione che i dati sono utilizzati esclusivamente ai fini della presente convenzione e degli atti connessi e conseguenti; con la sottoscrizione del presente atto, le Parti danno contestuale consenso al trattamento dei dati medesimi secondo le vigenti disposizioni legislative e regolamentari (con particolare riferimento al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati).

Art. 10 - Foro competente

Per qualsiasi controversia inerente l'interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione che non sia possibile risolvere mediante accordo bonario, è competente in via esclusiva il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto.

Art. 11 – Imposta di bollo. Registrazione

Il presente atto è soggetto ad imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato A parte 1° del D.P.R. n. 642/1972 e s.m.i., con oneri a carico di entrambe le Parti equamente ripartiti e verrà registrato solo in caso d'uso, ai sensi della Tariffa parte 2° del D.P.R. n. 131/1986 e s.m.i., con spesa a carico del richiedente.

La presente convenzione, che si compone di 11 articoli, redatta su 7 facciate intere e sin qui della ottava, è sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Per la Regione del Veneto

Per ARPAV

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)



a087df39

